

DIRITTO DEI BENI CULTURALI

...DIRITTO...

In linguaggio parlato equivale ad un qualcosa che ci spetta, a qualcosa che io ho diritto di prendere o di richiedere. In questo senso, è inteso come **DIRITTO SOGGETTIVO**, perché mette in relazione più persone.

↓

Si tratta di un **FENOMENO RELAZIONALE**
(lo dico affinché altre persone reagiscono)

Questo porta l'altro ad un obbligo ←

DIRITTO ↔ OBBLIGO

Se l'obbligo non viene rispettato si ricorre all'intervento di un **giudice**, così facendo si pretende quel diritto in

modo forzato: **COERCIBILITA'** (se non ci fosse ci sarebbe solo il diritto della buona volontà)

↓

= tu sappi che devi adempiere

Il diritto presuppone che accade esattamente quello che il diritto vuole → se x allora y → se mi spetta una cosa allora è quella. Per il fenomeno della coercibilità (chiamando un giudice) e perché i giuristi si sono inventati un sistema: LA **SANZIONE (Z)**, che ha lo scopo di rinforzare

SE X → Y SE NON Y → Z

In senso giuridico

DIRITTO, dal latino *IUS*, verbo *iugere*, significa *GIOGO*

LEGGE, dal latino *LEX*, *LEGO*, significa *LEGARE INSIEME*

Tutto questo sistema funziona se io conosco preventivamente le regole giuridiche, se in realtà il diritto è preesistente alle mie azioni (STATO DI DIRITTO)

Le fonti di queste regole sono: **LEGGE**

SENTENZE DEL GIUDICE (in altri stati possono fare precedenti)

CONSUETUDINE

In presenza di una pluralità di fonti come stabilire quale fonte è più importante?

GERARCHIA DELLE FONTI: LEGGE – CONTRATTO – CONSUETUDINE

↓
SENTENZE

Il contratto non può violare la legge, le consuetudini non possono andare in contrasto con il contratto

.... DEI BENI...

Il "BENE" è una COSA

Art. 810 del 1865 del Codice Civile dice che: "Sono beni le cose che possono formare oggetti di diritto"

Significa che i beni sono cose, entità che posso formare diritti ed obblighi corrispettivi

Chi è il proprietario del bene?

i beni di regola appartengono a qualcuno.

Art 42 ci dice a chi possono appartenere

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2].

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

I beni quindi appartengono al pubblico o al privato

Soggetto privato: chiunque, una società, un'azienda

Soggetto pubblico: le pubbliche amministrazioni, lo Stato

PROPRIETA' E POSSESSO

Non è detto che coincidano

Posso dare un bene in affitto o in prestito, rimanendo io il proprietario, ma non il possessore

Per quanta riguarda i beni immobili, è semplice conoscere il proprietario: sono tutti registrati in conservatoria

Art 812 codice civile (distinzione dei beni)

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.

E' un articolo più completo per i beni mobili, perché più tipologie sono state registrate

DA BENE PRIVATO A BENE PUBBLICO: ESPROPRIAZIONE

Art 42 costituzione

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2].

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

E' impossibile che la proprietà pubblica diventi privata (posso solo avere un bene in concessione)

Ma la proprietà privata può diventare pubblica → **espropriazione per pubblica utilità**

Prima di essere espropriato un bene può essere venduto.

(Se non vuoi vendermelo, ti convinco a darmelo espropriandotene legalmente)

L'espropriazione, per essere lecita, deve avere tre requisiti, altrimenti è un'estorsione

1. E' un'eccezione, avviene solo in certi casi determinati da una legge emanata prima dell'espropriazione
2. Deve essere legata a motivi di interesse generale (es. costruzione di un'opera pubblica)
3. Il privato ha diritto a un indennizzo, commisurato al lavoro di mercato del bene che è stato espropriato → è una vendita coattiva
Il valore "giusto" è detto VALORE VENALE, altrimenti è un'espropriazione forzata

Valore venale=

Indennizzo= riferito a un disturbo lecito

Risarcimento= riferito a un danno illecito

RAPPORTI TRA PRIVATI, DIRITTO CIVILE

Sono vincolati dal diritto privato (= diritto civile)

Il codice civile è costituito da norme giuridiche con caratteristiche precise che regolano i rapporti tra me e gli altri privati (ciò che non è pubblica amministrazione è soggetto privato)

I rapporti privati sono sempre vincolati da un CONTRATTO (stipulare assieme), che ha efficacia se entrambi le parti lo firmano, mette insieme due o più manifestazioni di volontà

Si basa sul consenso delle due parti → il contratto ha forza di legge tra le due parti

Tutti i rapporti sono regolati da un contratto

RAPPORTI TRA PRIVATI E PUBBLICO AMMINISTRAZIONE, DIRITTO AMMINISTRAZIONE

Diritto → civile

 Pubblico → costituzionale

 Amministrativo → nasce con la nascita dello stato moderno (1800)

Non sempre si tratta di rapporti diritto- obbligo, ma anche quando è così, alla base del contratto, vi è un ATTO unilaterale amministrativo (sempre)

L'atto è un rapporto consensuale, è l'opposto del contratto

I rapporti tra privati e pubblica amministrazione sono principalmente di due tipi

1. Io chiedo qualcosa alla pubblica amministrazione

Chiedo di allargare la mia sfera giuridica attraverso un atto
La mia richiesta può essere accettata, o accettata solo in parte, o rifiutata
È detto procedimento a istanza di parte
→ io chiedo una concessione o autorizzazione

AUTORIZZAZIONE: è un atto che rimuove un limite legale a un diritto che è già nella mia sfera giuridica, ma solo in partenza

CONCESSIONE: è un atto con cui la pubblica amministrazione mi dà un diritto che prima non era presente nella mia sfera giuridica

2. La pubblica amministrazione chiede qualcosa a me
Vuole comprimere la mia sfera giuridica, temporaneamente o totalmente
No autorizzazioni o concessioni, sì revoche o sanzioni
Posizione oppositiva

CASI DI DIRITTO-OBBLIGO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono quei casi in cui l'attività reciproca è attività vincolata da norme di legge che pongono l'accertamento di dati di fatto

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Interno al diritto pubblico

Con la pubblica amministrazione non faccio un contratto, ma un ATTO/PROVVEDIMENTO

Con la pubblica amministrazione ci sono solo due modi per interagire: o io mi rivolgo per sollecitare un atto lei o la pubblica amm. manda un atto a me.

Nel primo caso io mi rivolgo per allargare la mia sfera giuridica.

L'atto di cui si parla esiste solo per FATTO INCONTESTABILE (mi spetta o non mi spetta)

Non è estranea a rapporti diritto – obbligo però questi, mentre si esauriscono nel diritto civile, non si esauriscono per il diritto amministrativo, perché nel momento in cui c'è un margine di svolta non si può più parlare di diritto – obbligo

La pubblica amministrazione esercita il potere pubblico: obbligo, possibilità di perseguire l'interesse pubblico con il minimo sacrificio possibile degli interessi privati. Questo si crea quando pubblica amministrazione e il privato entrano in rapporto

Il privato ha un interesse legittimo pretensivo (?)



Aspirazione

Interesse fondato su qualcosa che è legge

Legittima aspettativa

Nel caso in cui la pubblica amministrazione si rivolga al privato interviene per respingere la sua sfera giuridica --- il privato ha ancora un interesse legittimo però non sarà più pretensivo ma OPPOSITIVO

Consiste nel: - chiedere all'amministrazione se
è un caso previsto dalla legge

- indennizzo

La pubblica amministrazione è considerata come PERSONA GIURIDICA, cioè ENTI. Le persone giuridiche utilizzano gli organi, attraverso cui la persona fisica agisce per riportare gli effetti alla persona giuridica

La PERSONA GIURIDICA è quell'organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati

Un ENTE PUBBLICO, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente costituito o riconosciuto da norme di legge^[1], attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico.

Esistono 2 tipi di enti: 1) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

2) ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI

1. Arti 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Comuni, province, città metropolitane, regione e stato hanno in comune un territorio, una popolazione e un governo elettivo

La popolazione si determina attraverso un criterio giuridico (residenza/ cittadinanza)

Il governo elettivo: gli organi del governo sono direttamente eletti da coloro che fanno parte di quella stessa popolazione di quel territorio

2. Un ente è considerato non territoriale quando manca uno dei tre elementi che hanno in comune gli enti territoriali

Le persone giuridiche fanno parte degli enti pubblici territoriali e si dividono in

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE: Negli ordinamenti statali tra le persone giuridiche private si annoverano le associazioni e le fondazioni riconosciute nonché le società per azioni e le altre società commerciali dotate di personalità giuridica.

PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE: Sono persone giuridiche di diritto pubblico lo Stato (anche se, in alcuni ordinamenti, ad esempio quello italiano^[2], non è una persona giuridica unitaria ma un insieme di soggetti) e gli altri *enti pubblici*, che possono avere caratteri propri delle corporazioni (come lo Stato e gli enti territoriali) oppure delle fondazioni.

Nel 1990 è nata una terza categoria, la PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE, che consiste nella privatizzazione formale di alcune persone giuridiche

SOVRINTENDENZA: organo di decentramento del Ministero dei Beni culturali, è un organo statale

...CULTURALI

Aggettivo che qualifica un bene

Che cos'è un bene culturale?

Le norme giuridiche ci danno una risposta

Per i diritti dei beni culturali non esistono bene ontologicamente culturali, perché per il diritto dei beni culturali la qualità culturale è attribuita al bene (come un bollino) --- "bene di interesse..."

Fino a quando non viene dichiarato "di interesse...", quel bene, per il diritto, non è un bene culturale (fa di u bene culturale, l'interesse culturale)

In realtà "culturale" non ha una definizione specifica, noi lo intendiamo come "riferibile a quelle scienze"

Art 9 della Costituzione:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Fissa un principio generale per i beni culturali

- **REPUBBLICA:** è il soggetto dell'articolo. Cos'è la repubblica è spiegato giuridicamente

art 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr.

art. 131] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Norma modificata nel 2001. Al giorno d'oggi Stato e Repubblica non coincidono più

(Min 54)

- **TUTELA:** quando una norma giuridica utilizza il verbo presente fa obbligo (= deve tutelare)

Che cos'è la tutela? La Costituzione non ce lo dice, ci dice solo che è l'unico obbligo che la Repubblica ha è la tutela. Ce lo dovrà quindi dire un'altra norma giuridica, inferiore alla Costituzione

(min 7)

- **PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO:** il patrimonio è l'insieme dei beni, mentre storico e artistico sono una

sotto categoria di un bene culturale.

Questa espressione viene usata dal 48' e non è mai stata modificata

La Costituzione del 48' fu il primo atto fondato dopo la Guerra. Dal Regno d'Italia si passò alla Costituzione con la Repubblica. Alcune norme in vigore durante il Regno d'Italia furono considerate anticostituzionali, ma non tutte. Alcune sembravano funzionare perfettamente.

Legge 1089 del 1939: "Tutela delle cose di interesse artistico o storico"

Il termine bene culturale non esisteva, in sostituzione veniva usato il termine "cose" e il termine "storico artistico" riusciva a comprendere tutti gli interessi

Resta in vigore fino al 1999, dove viene sostituita, non rimossa del tutto, con un codice che la riprende

Non viene cambiata l'espressione perché i 12 art. della Costituzione sono principi fondamentali e si ritiene sia meglio non modificarli

- **PAESAGGIO:** legge 1497 del 1939: "Protezione delle bellezze naturali"

"protezione" stava per tutela, "bellezze naturali" nel 39' erano considerati i luoghi, ora si chiamano paesaggi

Anche questa legge rimarrà in vigore fino al 1999

- **NAZIONE:** non c'è nessuna legge che ci dice che cos'è, giuridicamente non ha nessun significato

In questo caso si usa l'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA, cioè la Repubblica coincide con la Nazione

PODESTA' LEGISLATIVA

Art. 117 *La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e seqq.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*

La potestà legislativa va al Parlamento statale, le Regioni hanno anch'esse autonomia legislativa con però dei limiti di materia e 3 vincoli: 1) i principi fondamentali vengono stabiliti da leggi dello Stato

2) Le norme non devono essere in contrasto con le norme di interesse nazionale

3) le norme non devono essere in contrasto con le norme di interesse di un'altra regione

2) clausola aperta: tutte le volte in cui lo Stato avesse ritenuto che le leggi regionali violassero le norme nazionali, queste potevano essere definite incostituzionali

Questa e la 3) sono definite caso per caso, non c'è una legge che definisce i limiti

3) c'è un'eccezione: tutte le volte che su una materia la regione emana una propria legge, io non sono più sicuro che quella materia sia disciplinata nello stesso modo su tutto il territorio

Dal 48' al 2001 la Repubblica rispettava l'articolo 9 e poteva emanare norme legislative in materia di musei, biblioteche di enti locali, tutto il resto era a legislazione dello Stato.

Quindi io potevo muovermi in tutto lo Stato sapendo che tutte le norme in materia di tutela erano le stesse

Ora: il potere legislativo è in mano ad entrambi: sia stato che regioni. Entrambi hanno quindi il potere di fare leggi

Chi legifera su cosa?

Comma II: *Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:*

a) *politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;*

b) *immigrazione;*

c) *rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;*

- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Questo vuol dire che lo Stato ha il potere di emanare leggi contenenti principi fondamentali

Comma III: Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Comma IV: Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nel II comma, alla lettera s si parla di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", ciò significa che le regioni non possono legiferare su queste materie, lo può fare solo lo Stato a cui appartiene la legislazione esclusiva

Nel III comma, materia concorrente significa che possono legiferare sia lo Stato che le Regioni. Quindi se lo Stato emana il principio fondamentale su quella materia allora la Regione non ha potere in merito.

Se invece lo Stato non emana principi fondamentali riguardo quelle materie, le Regioni sono indipendenti riguardo quella materia

I principi fondamentali sono norme molto generali, aperte che valgono per tutto il territorio, poi all'interno di ogni singola Regione possono essere fatte norme di dettaglio che non devono però scontrarsi con i principi

Se nel 2001 lo Stato non ha emanato un principio fondamentale su una materia e negli anni successivi decidesse di farlo, potrebbe solo se le Regioni in quegli anni non ne hanno emanata una, perché in tal caso vale la "legge della prima mossa". Dopo che le Regioni legiferano, per lo Stato è un problema, ma è meglio che non intervenga se non lo ha fatto nel 2001.

Nel III comma troviamo “*valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*”

Questa materia riguarda la legislazione concorrente

Quindi il diritto dei beni culturali si rifà alle seguenti norme: ART.9/ ART. 114/ ART. 117, I, II, III COMMA

Dal 2001 nasce però un nuovo concetto: beni culturali si ripartisce in TUTELA e VALORIZZAZIONE

L’art. 9 non esaurisce più la materia beni culturali, quindi l’art 117 aggiunge valorizzazione e in realtà anche PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI

(min 28)

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137

Il codice si divide in PARTI (I, II, III, IV, V) che a loro volta si dividono in TITOLI che a loro volta si dividono in CAPI che a loro volta si dividono in SEZIONI.

Questo codice sulla tutela può dire tutto, sulla valorizzazione e promozione può dire solo i principi fondamentali.

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

È considerata come una legenda che spiega il significato di tutte le altre parti

È composta da 10 articoli, dall’1 al 9-bis

Art. 1: Principi

È considerato il principio di collocazione del codice

Comma 1: In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

Questo codice si pone perfettamente all’interno dell’art 9, visto che deriva da una lunga tradizione

Tuttavia non è scritto in modo logico perché utilizza il termine patrimonio culturale senza averlo spiegato prima (lo farà nell’art. 2)

Comma 2: La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

Poco utile

Comma 3: Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

Siccome oggi la Repubblica è composta da Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni, sono loro che oggi assicurano e sostengono la conservazione. Il comma parla anche di fruizione, ma anche questa volta non viene spiegato il senso della parola, anche perché nell’art. 9 e nell’art. 117 non si parla mai di fruizione.

La fruizione, si divide in fruizione legislativa e fruizione amministrativa. La prima si riferisce a chi fa le leggi, la seconda a chi applica queste leggi. Ed in questo caso, il comma 3 ci parla di amministrazione.

Comma 4: Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

Con altri soggetti pubblici si intende gli enti pubblici non territoriali, quindi quelli non citati nell'art. 3

L'amministrazione della tutela e della valorizzazione vanno fatti dagli enti pubblici territoriali

Quando invece si tratta di conservazione e fruizione se ne occupano gli enti pubblici non territoriali

Comma 5: I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione (1).

I primi 4 commi parlano dei beni di proprietà pubblica, questo comma invece dei beni di proprietà privata

Art. 832 Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ⁽¹⁾ ed esclusivo ⁽²⁾, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44].

Note

(1) Non esiste alcun limite per il proprietario in relazione alla possibilità di godere o disporre della cosa.

(2) Il titolare della cosa può escludere chiunque dal godimento della stessa: inoltre è impossibile, inoltre, che ad uno stesso bene, facciano capo diversi diritti di proprietà.

Art. 42: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Comma 6: Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Qui la valorizzazione è sotto al concetto di tutela. Valorizzazione e fruizione non devono mettere a rischio la tutela

Articolo 2: Patrimonio culturale

Comma 1: Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Comma 2: Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali **testimonianze aventi valore di civiltà.**

Norma che definisce cos'è un bene culturale

Un bene culturale sono le cose immobili e mobili + rinvio all'art 10 e 11 + cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà

Questa definizione nasce e si stabilisce nel codice, ma in realtà è una forma nuova

Nel 1839 il bene era quella cosa di interesse. Storico, artistico, archeologico, paleontologico, numismatico, bibliografico, etnografico, preistorico e archivista

Oggi, nella definizione gli interessi paleontologico, numismatico e preistorico non ci sono più, sono stati inseriti in altri interessi (es. numismatico ora rientra in storico e artistico) e in più è stata aggiunta la nozione

“testimonianze aventi valore di civiltà”. Questa nuova nozione è la caratteristica che differenzia la definizione da prima ad oggi.

Viene inserita quando si comincia a ragionare sulla nozione di bene culturale:

nel 1964 Franceschini emanò la legge n.310 al fine di istituire una commissione di indagine per tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico e del paesaggio

I suoi obiettivi erano: revisione delle leggi in materia di tutela, ordinamento del personale, adeguamento dei mezzi finanziari

La Commissione Franceschini pubblicò 3 volumi nei quali si inizia a parlare non solo di tutela ma anche di VALORIZZAZIONE

Per la Bottai la tutela equivaleva alla conservazione fisica

Franceschini si chiedeva se non fosse il momento di passare ad una concezione più ampia di bene culturale. Il rischio era quello che qualche bene non rientrasse nelle categorie già esistenti e quindi dovesse rimanere fuori. La nozione usata fino a quel momento non era auto evolutiva nel tempo, quindi bisogna trovarne una che sia auto aggiornante

=> solita nozione catalogica + cose aventi valore di civiltà

La Commissione Franceschini produsse 57 dichiarazioni per far modificare la Bottai al Parlamento

DICHIARAZIONE I: Patrimonio culturale della Nazione

*Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza **materiale avente valore di civiltà***

Continuano a parlare di beni culturali passando a considerare una materia più vasta.

Quando la cosa non fa parte di nessun interesse citato si usa questa nuova nozione

*DICHIARAZIONE II: Provvedimenti per la tutela e la **valorizzazione** dei beni culturali*

Sia l'art 9 che l'art 117 parlano di tutela. La Commissione Franceschini aggiunge anche VALORIZZAZIONE

Inoltre la Commissione Franceschini fu la prima ad usare la nozione “patrimonio culturale” inteso come insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici

Articolo 3: tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale

Definizione di tutela per la prima volta: consiste nel

1. Ricognizione dei beni
2. Individuare i beni
3. Garantire la protezione
4. Garantire la conservazione
5. Fruizione (la tutela non è fine a se stessa)

Articolo 4: funzione dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

Comma 1: Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

Comma 2: Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Passaggio da legislazione a amministrazione, quindi da chi fa le leggi a chi le applica concretamente

Viene definito "esercizio unitario" perché se il potere fosse stato in mano ai comuni o alle Province o alle Regioni non si poteva avere la certezza che le funzioni di tutela fossero esercitate in modo unitario su tutto il territorio. Per questo viene scelto il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, che si trova a Roma. Il Ministero poi userà delle soprintendenze che eserciteranno il potere nelle diverse Regioni.

Articolo 5: cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in maniera di tutela del patrimonio culturale

*Comma 1: Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», **cooperano** con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.*

*Comma 3: **Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza** permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, **non appartenenti allo Stato.***

*Comma 4: Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, **possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.***

Articolo 6: Valorizzazione del patrimonio culturale

Comma 1: La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Comma 2: La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

*Comma 3: **La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.***

Per la tutela, era ovvio che il codice mi avrebbe dato la definizione

Non era scontato invece la definizione di valorizzazione, dato che lo stato in materia può emanare solo i principi fondamentali

Ciò significa che per lo stato e per la corte, la definizione è un principio fondamentale

Anzi, inserendo la definizione di valorizzazione prima dei principi (art 7 comma 1), la pongo più in alto dei principi stessi

Non ci si può limitare a tutelare, c'è bisogno che la qualità del bene vengano portate fuori, vengano valorizzate

La tutela viene effettuata sempre, la valorizzazione solo se possibile e sicura

Principio di precauzione: compatibilità tra tutela e valorizzazione -> senso funzionale/ pregiudizio (la valorizzazione rischia di pregiudicare fisicamente la tutela)

È il Ministero ad autorizzare la valorizzazione

La soprintendenza decide, dopo aver appurato che il bene non viene pregiudicato, se la valorizzazione è compatibile con la tutela

La compatibilità è una clausola aperta, relativa a un momento preciso (nozione condizionata e condizionante)

Ma se c'è problema di compatibilità tra le due, perché tra i fini della tutela troviamo la pubblica fruizione (=valorizzazione)? Tutelare in sé e per sé non ha senso, ma quando mi sposto verso la valorizzazione corro dei rischi

Se guardo dal lato della tutela, la valorizzazione è sempre negativa

Articolo 7: funzione e compiti in maniera di valorizzazione del patrimonio culturale

Comma 2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici

Le soprintendenze e il Ministero non fanno valorizzazione in primo luogo

Per primi i soggetti privati (favoriti dallo stato) per tutti gli enti del 114

Tutela= obbligo dello stato

Valorizzazione= no obbligo (non è scritta nell'art 9)

Ai privati e se c'è spazio, al pubblico

Articolo 7-bis: espressioni di identità culturale collettiva

Comma 1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10

Definizione di patrimonio culturale immateriale (= testimonianze immateriali aventi valore di civiltà)

Patrimonio culturale riconosciuto soprattutto dall'Unesco (amministrazione che all'interno delle nazioni unite si occupa di tutelare il patrimonio universale)

Il codice è riferito ai beni, alla res romana e alla tradizione aristotelica-tolemaica

Articolo 9: beni culturali di interesse religioso

Comma 1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

Comma 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione

Sono di proprietà privata di uno stato straniero

Posso imporre obblighi di tutela solo in accordo e con il consenso dell'autorità ecclesiastica

Articolo 9-bis: professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali

inserito nel 2014

Tutte le volte che si tratta di eseguire interventi di tutela e valorizzazione, essi devono essere affidati a soggetti che hanno studiato restauro e conservazione

PARTE SECONDA: BENI CULTURALI

Composta dall'art 10 fino all'art 130

TITOLO I: Tutela

CAPO I: Oggetto della tutela

Dobbiamo avere come riferimento l'art 2, comma 2 e l'art 3

Come si individuano gli oggetti della tutela, quindi i beni culturali concretamente all'interno dei soggetti pubblici o privati

Articolo 10: Beni culturali

Comma 1: Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Comma 2: Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I primi due commi si riferiscono ai beni culturali di appartenenza a pubblici

Comma 3: Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano un eccezionale interesse.

Questo comma si riferisce ai beni appartenenti ai privati. I beni di proprietà privata anche se hanno interesse di tipo... non sono considerati beni culturali, sono beni comuni fino a quando non interviene la dichiarazione prevista dall'art 13

Nel *comma 4* vengono ricomprese alcune specifiche categorie

Comma 5: Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Il codice, in questo comma, è chiamato a risolvere la questione temporale (se l'autore di un bene è ancora in vita posso considerare il suo bene, bene culturale e quindi vincolarlo?)

Se l'autore è vivente non posso, devono passare almeno 70 anni dall'esecuzione dell'opera, 50 se il bene in questione serve per completare una collezione

Art 10:

1. Distinzione tra beni pubblici o privati
2. Nozione catalogica ed enumerativa
3. Questione temporale
4. Beni appartenenti ai pubblici sono ontologicamente culturali
5. Beni appartenenti ai privati sono beni comuni
6. Il bene privato deve avere un interesse eccezionale o particolarmente importante per diventare bene culturale

Articolo 12: verifica dell'interesse culturale

Ci spiega in che cosa consiste la **DEMANIALIZZAZIONE**, cioè quando un bene smette di essere tale e può essere alienato, cioè venduto

Quindi il bene in questione viene assoggettato a questa verifica

Comma 1: Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

Fino a che io (sindaco, presidente ecc...) non chiedo espressamente al Ministero di effettuare questa verifica il bene rimane bene culturale

Comma 2: I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

Comma 4: Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo

Se al termine della verifica non viene riscontrato nel bene un interesse, quel bene smette di essere bene culturale

Comma 5: Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché

ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

Si attua quindi la sdemanializzazione. Quindi il bene smette di essere un bene culturale e diventa patrimonio comune del singolo privato

Comma 6: Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

Comma 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo

Se la verifica da esito positivo (cioè riscontra l'interesse) allora corrisponde a quando prendo da un privato un bene comune e lo faccio diventare bene culturale

Effettuata la verifica, non potrò più chiedere un'altra verifica su quel determinato bene

Le motivazioni per cui un ente vorrebbe sdemanializzare un bene sono che: non c'è più obbligo di tutela su quel bene, e a quel punto il bene può essere alienato e quindi acquisisce un valore

Se però quel bene poi viene venduto ad un altro ente pubblico può tornare ad essere un bene culturale, e questo nuovo ente proprietario del bene potrà di nuovo chiedere la verifica sul quel bene

Comma 10: Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 13: dichiarazione dell'interesse culturale

Comma 1: La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

Comma 2: La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica

Si tratta dei beni privati e di come fanno a diventare beni culturali

Articolo 14: procedimento di dichiarazione

Comma 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

Il soprintendente avvia il procedimento dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore (non è lui a chiederla, lui è soggetto passivo)

Il soprintendente non è obbligato a rilasciare l'identità di chi ha richiesto il procedimento

Comma 2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

Comma 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

Comma 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Il privato ha 30 giorni per scrivere le sue motivazioni per cui non deve essere considerato bene o perché non deve essere avviato il procedimento

Il Ministero fissa il termine in base alla tipologia di bene (non superiore a 180 giorni)

Gli effetti cautelari finiscono comunque anche se il Ministero non finisce entro i giorni stabiliti e il privato può fare ciò che vuole con quel bene

Articolo 15: notifica della dichiarazione

La valutazione si è conclusa

Se la notifica non ti arriva vuol dire che il bene non è culturale, ma rimane tuo

La notifica/atto che ti arriva viene chiamato "dichiarazione dell'interesse culturale"

Comma 2: Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Comma 2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.

A questo punto tutti possono conoscere/sapere quali sono i beni culturali del patrimonio italiano

Articolo 16: ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

Comma 1: Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione

Comma 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

Comma 4: Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato

Accade raramente che venga annullato perché in genere il Ministero non va contro una decisione della sovrintendenza

Riforma cioè modifica una determinata parte dell'atto

Articolo 17: catalogazione

Comma 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

Comma 2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

Comma 3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione

Non si è trovato un assenso atto a individuare i principi generali della catalogazione

Non c'è uno standard, né all'interno (per i lavoratori che hanno a che fare con i beni), né all'esterno (per gli utenti che vanno a vedere una mostra)

Si produce a singole catalogazioni settore per settore

Dubbi anche sulla definizione di "catalogazione". È il passaggio successivo

Ma quale è lo scopo?

- concludere 'attività di ricognizione (in un luogo presso e con un ordine particolare)
- funzione pratica/ concreta: individuare facilmente e velocemente i beni
- funzione informativa: legata all'indagine su quel bene che qualcuno ha fatto prima di me
- funzione conoscitiva: vera e propria

È difficile trovare uno standard universale nell'ambito dei beni culturali

Il modo di catalogazione non è oggettivo, dipende dalla tipologia di bene con cui ho a che fare e anche dallo scopo che voglio raggiungere

CAPO II: VIGILANZA E ISPEZIONE

Vigilazione e ispezione sono attività strumentali necessarie a garantire protezione e conservazione

Se non voglio né ispezione, non potrò mai arrivare a proteggere e conservare

Articolo 18: vigilanza

Non troviamo una definizione in senso legislativo, è intesa con significato ampio

= avere sempre la consapevolezza di quello con cui ho a che fare

*Comma 1. **La vigilanza sui beni culturali**, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, **compete al Ministero.***

Ma può effettuare vigilanza anche l'ultimo dei collaboratori del soprintendente

*Comma 2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, **il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.***

Possono esserci intese e coordinamento con gli altri enti territoriali, ma non vi è mai una totale delega da parte del Ministero

Questa norma vieta che la guardia di una sala mi spieghi il quadro. Deve attenersi solo ed esclusivamente alla vigilanza, se è impegnato a spiegarmi un quadro, non sta attendendo al suo ruolo di vigilanza

La vigilanza è strumentale all'ispezione che è strumentale a protezione e conservazione

Se ho dubbi sulla vigilanza effettuata su un bene, mando qualcuno a ispezionarlo

Articolo 19: ispezione

*Comma 1. **I soprintendenti possono procedere in ogni tempo**, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, **ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.** 1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.*

In questo caso ho una definizione pratica: è volta ad accertare: l'esistenza/ lo stato di conservazione e custodia

È invasiva

CAPO III: PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

SEZIONE I: MISURE DI PROTEZIONE

La tutela non è, la tutela consiste in attività concretamente rivolte a...

Gli obblighi e i divieti riguardo protezione e conservazione sono rivolti ai proprietari

Articoli da leggere affiancati alle sanzioni della parte IV (da 160 a 166 amministrativi, da 169 a 180 penali)

Articolo 20: interventi vietati

Comma 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Comma 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

Articolo 21: interventi soggetti ad autorizzazione

Autorizzazione: viene rimosso un limite legale a un diritto che io ho quiescente nel mio patrimonio giuridico

Concessione: attribuito al destinatario indiretto che prima non aveva

Costitutiva -> ex novo (cittadinanza)

Traslativa -> l'amministrazione la lascia al privato

In questo caso autorizzazione è il termine adeguato

Comma 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera

c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici nonché privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 27: situazioni di urgenza

Comma 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione

Se non ci fosse questo articolo bisognerebbe attendere l'autorizzazione prima di fare qualsiasi cosa

Riguarda le situazioni di emergenza che porterebbero a violare l'art 21

Non necessito di un atto abilitativo ma devo comunque sempre mandare la comunicazione

Ma non posso fare qualunque cosa: solo quello che è provvisorio e necessario ad evitare danni

L'urgenza è il rinvio dell'autorizzazione

SEZIONE II: MISURE DI CONSERVAZIONE

Diverso dalle misure di protezione

Articolo 29: conservazione

Comma 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

Comma 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Rischio= sottoporsi alle conseguenze sfavorevoli di un atto causato da noi, da altri o da eventi indipendenti dalla volontà umana

Limitare= i rischi non si possono azzerare, né escludere, ma solo ridurre

Siamo abituati a valutare il rischio sulla base delle statistiche relative al passato

Ma se in 300 anni non è mai successo, non è necessariamente vero che la probabilità che accada domani sia bassa

Il rischio è da valutare in base al contesto in cui è inserito

Comma 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Comma 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

Comma 5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

Dal comma 7 al comma 10

Chi può compiere le attività di conservazione? Soltanto i soggetti competenti

Possono le Regioni, in esercizio della competenza concorrente emanare leggi in materia? O può solo lo stato definire quali sono la professione adatte a svolgere la conservazione?

La tutela è esclusiva statale ⇔ la conservazione è tutela

=> è lo stato a decidere e dire cosa può fare la regione

La regione può avere alcune libertà, ma deve averle concesse lo stato

Articolo 30: obblighi conservativi

Comma 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza

Gli obblighi conservativi gravano sul proprietario pubblico

Comma 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

Se non conservano => sanzione

Articolo 160: ordine di reintegrazione (sanzione amministrativa)

Articolo legato agli obblighi di conservazione: il proprietario ripara a suo spese/ ripara lo stato ma a spese del proprietario/ se il bene non può essere più integrato-restaurato, il proprietario paga

Articolo 169: opere illecite (sanzione penale)

Legato agli obblighi di protezione

(Arrestato da 6 mesi ad un anno + ammenda in denaro)

Articolo 170: uso illecito (sanzione penale)

Articolo 31: interventi conservativi volontari

Comma 1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

Il restauro e gli altri interventi conservativi sono soggetti ad autorizzazione, nonostante siano obblighi (controllo assoluto)

Il restauro fa parte degli interventi conservativi ma viene messo in evidenza in quanto è l'unico intervento sempre attivo e diretto sul bene

Comma 2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Il soprintendente mette a disposizione i fondi statali

Duplici funzioni dell'autorizzazione: autorizza l'intervento e mi dice come farlo/ dimostra che l'intervento ha un costo e mi consente di chiedere un contributo al Ministero

Articolo 32: interventi conservativi imposti

Comma 1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

Articolo 33: procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

Comma 1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.

Comma 2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Comma 3. **Il soprintendente**, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, **asigna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.**

Comma 4. **Il progetto presentato è approvato dal soprintendente** con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. **Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.**

Comma 5. **Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.**

Se la soprintendenza si rende conto che in buona fede il proprietario non si è accorto della necessità di interventi conservativi, lascia la possibilità di presentare un progetto

L'intervento diventa così in parte volontario, ma è comunque oltre all'intervento conservativo imposto

Se è accaduto in mala fede, si ha una sanzione amministrativa oltre all'intervento conservativo imposto

Articolo 34: oneri per gli interventi conservativi imposti

Comma 1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.

Contributo economico -> somma corrente in tutto o in parte

Articolo 35: intervento finanziario del Ministero

Contributo finanziario -> con agevolazioni fiscali, mi converte di detrarre una parte

Articolo 36: erogazione del contributo

Comma 1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

Mi viene concesso dopo il termine dell'intervento

Comma 2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

In alcuni casi vengono dati acconti non

Articolo 37: contributo in conto interessi

Comma 1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

Contributo in conto interessi -> il Ministero paga l'interesse del mutuo

Articolo 38: accessibilità al pubblico dei beni culturali

Importante sia per i privati che per i pubblici

Se lo Stato ti ha dato una mano, secondo alcuni accordi, il tuo bene diventa accessibile al pubblico

I soldi sono pubblici, lo diventa anche l'accessibilità

SEZIONE III: ALTRE FORME DI PROTEZIONE

Appartenente ad una categoria residuale, in realtà contiene articoli relativi a casi particolari specifici

Articolo 45: prescrizioni di tutela indiretta

(Le altre erano necessarie, relative direttamente al bene)

Il sostantivo "tutela" è utilizzato con senso della Bottai, non con quello dell'art 3

Si tratta di FORME DI PROTEZIONE INDIRETTA

Comma 1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Comma 2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

le prescrizioni sono immediatamente precettive= la mia posizione è immediatamente bloccata

possono assumere una misura invasiva (es. demolizione di un palazzo, chiusura di un negozio) che porterà a far scattare poi un indennizzo

viene usato il termine "recepiscono" che sta a significare "imporre a". non viene usato il verbo imporre per garantire, almeno sulla carta, la libertà e l'autonomia agli enti pubblici territoriali

Articolo 46: procedimento per la tutela indiretta

Il movimento procedurale è l'unico su cui posso ragionare

Come si arriva al procedimento di tutela

Comma 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

Comma 2: La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni

Comma 4: La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

Articolo 47: notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

Comma 3: Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48: autorizzazione per mostre ed esposizioni

È considerata una SPECIFICA FORMA DI PROTEZIONE

Se stai prestando un bene per mostre ecc.. un'autorizzazione espressa

Comma 2: Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

Comma 4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

Quando richiedi l'autorizzazione devi allegare la polizza assicurativa del bene in questione dichiarando anche il valore del bene

Comma 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui le mostre ecc.. siano sul territorio nazione e siano promosse dal Ministero o da enti o istituzione pubblica, l'assicurazione prevista può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato

Articolo 49: manifesti e cartelli pubblicitari

Al confine tra tutela e fruizione

Comma 1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

Articolo 50: distacco di beni culturali

Comma 1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

Articolo 51: studi d'artista

Comma 1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13

Considerato di tutela indiretta perché viene tutelato lo studio e quindi indirettamente viene tutelato il bene

CAPO IV: Circolazione in ambito nazionale

Un bene può circolare in 2 modi: circolare fisicamente e giuridicamente (bene mobile)

Circolare solo giuridicamente (bene immobile)

SEZIONE I: Alienazione e altri modi di trasmissione

= vendita e altri modi

Articolo 53: beni del demanio culturale

Articolo 822 del Codice Civile

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

*Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; **gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;** e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [823, 824, 1145].*

I beni possono essere: demaniali o non demaniali

Art.53: Comma 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice.

Articolo 59: denuncia di trasferimento

Comma 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Comma 3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

Comma 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Articolo 60: acquisto in via di prelazione

Comma 1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

Lo Stato può subentrare all'acquirente di un bene culturale, comprandolo allo stesso prezzo indicato nell'atto di vendita